



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA
TUTELA DELLA SALUTE, PROMOZIONE E TUTELA SOCIALE

Via Toscana 9, 86100 Campobasso
Tel./Fax: 0874424511
e-mail: serv.veterinario@regione.molise.it

Servizio Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare

Prof. n. 5417

Campobasso, li 21 MAR. 2007

Risp. al foglio _____
del _____

Sindaci dei Comuni del Molise

Presidenti delle Comunità montane del Molise

Direttore Generale A.S.Re.M.

Responsabili Dipartimenti di Prevenzione ex A.S.L.

Responsabili Servizi Veterinari ex A.S.L.

Associazioni protezionistiche

e, p.c.,

Prefetto della Provincia di Campobasso

Prefetto della Provincia di Isernia

Organi di polizia

Corpo Forestale dello Stato

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 2007/01/SVSA

OGGETTO: Legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 e regolamento attuativo n. 1/2006. Aspetti applicativi.

1. Premessa

La legge regionale in oggetto, recante «Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina», ha ridefinito, tra l'altro, le competenze tra i diversi soggetti pubblici deputati alla gestione e al controllo del fenomeno del randagismo (artt. 2, 3, 4, 14), nonché il ruolo che taluni soggetti privati (art. 9) possono svolgere nello stesso campo.

Successivamente è stato emanato il primo regolamento attuativo della stessa legge (n. 1/2006, recante «Norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani»), con cui, tra l'altro, sono stati fissati i criteri per la gestione dei canili (art. 4), le loro caratteristiche tecnico-costruttive ed igienico-sanitarie, definite le procedure per l'affidamento degli animali catturati e ospitati nei canili pubblici (art. 7).

Sulla base di talune segnalazioni pervenute allo scrivente Servizio, a distanza di quasi due anni dall'emanazione della legge, e di uno dall'approvazione del regolamento regionale, appaiono ancora difformità ed incertezze nella loro applicazione. Si ritiene utile fornire di seguito alcune indicazioni sulla loro corretta attuazione, con riferimento alla collaborazione tra soggetti pubblici e privati in materia e sulla pratica dell'affidamento.

2. Soggetti privati

L'art. 9 della legge regionale individua con precisione i soggetti privati titolati ad operare in materia di randagismo e, di conseguenza, a collaborare con i soggetti pubblici. In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale, possono collaborare con i soggetti pubblici la **Associazioni di volontariato** che posseggano i seguenti **requisiti**:

- a) abbiano per **scopo statutario la protezione degli animali**;
- b) siano **iscritte nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato** istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3.

Per quanto riguarda i **soggetti privati**, il comma 6 dello stesso art. 9 (così come modificato dalla l.r. n. 24/2006) prevede che essi debbano **operare in conformità alle finalità e alle norme della legge regionale ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione** (n. 1/2006). D'altra parte l'art. 5, comma 3, lett. b), del regolamento in questione prevede che il Servizio veterinario competente per territorio, al momento del rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura di strutture di ricovero per cani, verifichi il **possesso**, da parte della persona responsabile, **delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia**.

Si richiamano, ancora, del Regolamento n. 1/2006:

- * l'art. 4, comma 3, che prevede l'obbligo, da parte dei Comuni che non dispongono di un canile comunale, di segnalare al Servizio veterinario territorialmente competente la struttura dove fare ospitare gli animali catturati dallo stesso Servizio per conto del Comune;
- * l'art. 5, commi 1, 2, 3, ove è previsto il rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 320/1954 (Regolamento di Polizia veterinaria), per i canili comunali e i canili rifugio;

Obiettivo delle norme sopra citate è di garantire che i soggetti che operano con le Amministrazioni pubbliche e il Servizio sanitario abbiano quelle capacità professionali ed organizzative in grado di garantire una collaborazione qualificata e il raggiungimento degli scopi che si prefigge la legge che, in estrema sintesi, si possono individuare nel contenimento e riduzione del fenomeno del randagismo, rispetto degli animali, corretto rapporto uomo-animali.

D'altra parte anche passate esperienze realizzate sul territorio hanno dimostrato che il coinvolgimento di soggetti privati e associazioni non in grado di fornire determinate garanzie nei termini definiti dalle norme regionali, hanno contribuito ad aggravare il problema del randagismo piuttosto che a risolverlo, creando sofferenze agli stessi animali ed aumentando i costi che le amministrazioni si trovano a sostenere.

Va da sé che il **possesso di detti requisiti**, tanto per le Associazioni che per i soggetti privati, oltre ad essere verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione o dell'avvio della collaborazione con il soggetto pubblico, **vada costantemente verificato, contestualmente al rispetto più generale delle norme comunitarie, nazionali e regionali sul benessere degli animali, nel corso dell'attività di vigilanza** operata dai soggetti a questo preposti, a cominciare dai Servizi veterinari e dalla Polizia urbana.

3. Affidamento

L'affidamento degli animali catturati ed ospitati nei canili comunali, si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci per contenere il sovraffollamento degli stessi canili, e, di conseguenza, i costi di mantenimento degli animali. La pratica dell'affidamento rappresenta, altresì, un valido mezzo per garantire un futuro agli animali randagi, ma anche, se accompagnato da una corretta azione di informazione e di preparazione delle persone interessate, un modo per educare, più in generale, ad una corretta convivenza uomo-animale, educazione che, a sua volta, rappresenta forse il principale strumento di prevenzione per evitare l'abbandono degli animali e quindi per ridurre il problema del randagismo.

In quest'ottica, le norme regionali emanate in materia (art. 7 e allegato 2 del Regolamento regionale n. 1/2006) si prefiggono di promuovere e regolamentare tale pratica per i concreti risultati che essa può dare nella lotta al fenomeno del randagismo.

Di particolare importanza in questo campo risulta la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, Servizi veterinari e Associazioni protezionistiche, affinché la pratica dell'affido si svolga secondo procedure trasparenti e controllate, per il buon esito finale sia per il destino dell'animale che in riferimento al problema randagismo.

Al contrario, una gestione non attenta della pratica dell'affido, oltre a rappresentare un rischio per il destino dell'animale, si configura semplicemente come un anello del circolo vizioso che vede il cane tornare sul territorio, con tutte le problematiche igienico-sanitarie e sociali connesse ed i costi, non solo economici, che esse comportano.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le Amministrazioni comunali, che gestiscano sia in proprio o attraverso le Comunità montane o le Unioni dei Comuni le attività connesse alla gestione del problema randagismo (canili, affidamento) ad operare in stretta collaborazione con i Servizi veterinari competenti dell'ASReM, fatte salve le rispettive competenze, ed esclusivamente con quei soggetti privati (associazioni o strutture private), regolarmente autorizzati, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, a garanzia della correttezza del loro operato, dell'efficacia delle attività gestite, del rispetto degli animali.

il Responsabile del Servizio

Mauro DI MUZIO



